

**Notificazione - dell'atto di impugnazione – Corte di Cassazione, , Sez. 5 - , Ordinanza n. 16369 del 17/06/2025 (Rv. 675183 - 01)**

Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza.

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_110, Cod\_Proc\_Civ\_art\_372, Cod\_Civ\_art\_2697